

Titoli delle prove scritte del Concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di T.A.R., bandito con D.P.C.M. 29/12/2014.

([Prove scritte: 26, 27, 28 e 29 luglio 2016](#))

DIRITTO CIVILE

(in corsivo neretto la prova estratta)

1) *L'adempimento dell'obbligazione.*

2) La multiproprietà azionaria.

3) Volontà ed oggettività nel rapporto contrattuale.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

(in corsivo neretto la prova estratta)

1) *Giudice amministrativo e diritto privato.*

2) Il coordinamento degli interessi dall'atto complesso all'amministrazione concordata.

3) La nozione di "pubblica amministrazione" a livello nazionale e comunitario.

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

(in corsivo neretto la prova estratta)

1) *Accertamento del credito tributario.*

2) L'Autonomia finanziaria degli enti territoriali.

3) Giusto processo tributario e principio del contraddittorio.

PROVA PRATICA (DIRITTO AMMINISTRATIVO)

[Di seguito allegate](#)

Traccia n. 1 (estratta)

Il/la candidato/a, letto il ricorso, rediga la bozza di sentenza, nella parte in diritto e nel p.q.m. Il ricorso va risolto in tutti i profili di rito, anche sollevabili d'ufficio dal giudice adito, e nel merito, pure se uno di tali profili in rito fosse assorbente.

1. Con ricorso notificato a mano al Ministero della salute il 10 marzo 2015 e depositato al Tar Lazio, sede di Roma, il 29 marzo, i signori Tizio e Caio impugnano il silenzio formatosi sulla loro istanza di accesso agli atti di programmazione assunzionale predisposti dallo stesso Ministero, presso il quale prestano attività lavorativa nell'area funzionale B.
2. Nelle more del giudizio il Ministero bandisce un concorso, per esami, a un posto nell'area funzionale C, riservata al personale interno.
3. Il bando, datato 1 aprile 2015, è impugnato, senza richiesta di sospensione cautelare, dai signori Tizio e Caio, con atto notificato il 10 aprile 2015 e depositato il successivo 15 aprile. L'atto di motivi aggiunti è notificato al Ministero della salute e, presso la sede di lavoro, a dieci dei trenta dipendenti del Ministero dell'area funzionale B potenzialmente interessati al passaggio di qualifica. Con tale atto si chiede preliminarmente l'autorizzazione ad estendere il contraddittorio per pubblici proclami agli altri dipendenti dell'area funzionale B; nel merito è dedotta l'illegittimità del bando, nella parte in cui prevede un concorso per titoli, prove scritte e colloquio orale e non solo per colloquio.
4. Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 2 maggio 2015 e depositato il successivo 3 maggio, Tizio e Caio impugnano, senza richiesta di sospensione cautelare, l'ammissione al concorso del signor Sempronio, sul rilievo che lo stesso, inquadrato nell'area funzionale B per effetto di un provvedimento giurisdizionale del giudice di primo grado non ancora passato in giudicato, a seguito di un contenzioso dallo stesso intentato, non avrebbe potuto partecipare al concorso.
5. Nelle more della definizione del giudizio il concorso si conclude e Tizio e Caio si collocano nella graduatoria, pubblicata il 10 giugno 2015, rispettivamente primo e secondo degli idonei non vincitori.
6. Con un terzo atto di motivi aggiunti, mandato a notifica il 29 giugno 2015 (notifica perfezionata nei confronti di tutte le parti l'1 luglio) e depositato il successivo 31 luglio, è impugnata, senza richiesta di sospensione cautelare, la graduatoria concorsuale. Si deduce la mancanza di motivazione nella correzione delle prove scritte, in assenza di un giudizio sintetico e di segni grafici di correzione, non essendo a tal fine sufficiente il mero punteggio numerico attribuito.
7. È intervenuto *ad adiuvandum* il terzo collocato nella graduatoria dei non vincitori, il quale fa proprio quanto dedotto da parte ricorrente con il terzo atto dei motivi aggiunti.
8. Dei controinteressati evocati in giudizio si costituisce solo il vincitore del concorso.
9. Con ricorso incidentale, notificato il 7 luglio 2015 e depositato il successivo 10 luglio, il controinteressato primo graduato vincitore del concorso afferma che il signor Tizio avrebbe dovuto essere escluso dal concorso perché all'autocertificazione relativa ai titoli posseduti e non prodotti, valutati dalla Commissione, non era stata allegata la carta di identità.
10. Alla vigilia dell'udienza di discussione, con memoria depositata nei termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a., parte ricorrente ribadisce le proprie domande, come formulate con il ricorso originario e con i successivi motivi aggiunti. Afferma inoltre che la valutazione delle prove è viziata per essere stata effettuata in un lasso di tempo troppo breve, essendo stati dedicati alla correzione di ogni elaborato non più di sette minuti. Chiede che il giudice adito dichiari che, contrariamente a quanto preteso dalla Segreteria del Tar con l'invito al pagamento del contributo unificato, quest'ultimo non è dovuto nelle cause di pubblico impiego. Chiede, infine, che nelle more della pubblicazione della sentenza sia ordinata la sospensione della graduatoria, affinché i vincitori non prendano servizio.
11. L'Amministrazione non deposita alcun atto difensivo.
12. Il controinteressato ricorrente incidentale non deposita memoria conclusionale.
13. L'interventore *ad adiuvandum* ribadisce la richiesta di annullamento giurisdizionale della graduatoria.
14. Alla pubblica udienza del 15 novembre 2015 le parti ribadiscono le proprie tesi difensive. Il Ministero della salute eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito sull'intera controversia, che avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. Al termine della discussione la causa viene trattenuta in decisione.

Il/la candidato/a, letto il ricorso, rediga la bozza di sentenza, nella parte in diritto e nel p.q.m. Il ricorso va risolto in tutti i profili di rito, anche sollevabili d'ufficio dal giudice adito, e nel merito, pure se uno di tali profili in rito fosse assorbente.

1. Al datore di lavoro sig. Tizio ed al lavoratore indiano Caios è notificato il decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ex art. 1-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102, opposto dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Brescia sul rilievo che a carico del lavoratore era stata emessa sentenza di condanna ostativa all'emersione, ai sensi del citato comma 13 dell'art. 1-ter, d.l. n. 78 del 2009, per il reato di cui all'art. 337 c.p..

Sia il datore di lavoro che il lavoratore presentano una richiesta di autotutela, a firma congiunta, allo Sportello Unico per l'immigrazione di Brescia e contemporaneamente, senza attenderne l'esito, impugnano dinanzi al Tar Milano, con ricorso depositato il 18 settembre 2010, il succitato decreto deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria.

Nelle more del giudizio lo Sportello Unico per l'immigrazione di Brescia, in risposta all'istanza di autotutela, adotta un nuovo decreto di rigetto dell'istanza, notificato al datore di lavoro ed al lavoratore il 20 settembre 2010, motivando su ogni questione che era stata sollevata dagli interessati a supporto della loro istanza.

2. Il nuovo decreto è impugnato sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, che nel frattempo è tornato in India, con atto di motivi aggiunti in relazione al quale non è stata conferita nuova procura, notificato a mezzo Posta elettronica certificata il 26 novembre 2010. Sono dedotte avverso detto provvedimento censure di difetto di istruttoria e di motivazione. Con lo stesso atto parte ricorrente chiede il riconoscimento dell'errore scusabile, ove la notifica sia considerata tardiva, non essendo stato il decreto impugnato tradotto in lingua indiana.

3. Si costituisce in giudizio la Prefettura di Brescia.

Alla vigilia dell'udienza di discussione, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a., la Prefettura di Brescia deposita una memoria con la quale eccepisce, in rito:

a) la giurisdizione a decidere la controversia in esame è del giudice ordinario e non di quello amministrativo, vertendosi in materia di diritto dello straniero ad ottenere il permesso di soggiorno;

b) il ricorso e l'atto di motivi aggiunti sono stati notificati alla Prefettura di Brescia e non allo Sportello Unico per l'immigrazione di Brescia, che ha adottato l'atto impugnato;

c) l'atto di motivi aggiunti è inammissibile in quanto notificato a mezzo Pec senza l'autorizzazione del Presidente del Tribunale;

d) l'atto di motivi aggiunti è irricevibile perché notificato decorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto con gli stessi impugnato;

e) in via gradata, ove i precedenti profili in rito non siano ritenuti suscettibili di positiva valutazione, l'atto di motivi aggiunti sarebbe egualmente inammissibile atteso che il secondo decreto di diniego di emersione di lavoro irregolare non è atto impugnabile, essendo pervenuto alla stessa conclusione del decreto gravato con l'atto introduttivo del giudizio;

f) sussiste la necessità di sostituire un componente del Collegio chiamato a definire il merito, presente anche nel Collegio che aveva deciso l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, accogliendola.

Nel merito l'amministrazione resistente afferma che la norma applicata per rigettare l'istanza di emersione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale 6 luglio 2012, n. 172, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Di tale pronuncia però parte ricorrente non potrebbe avvalersi ai fini dell'accoglimento del ricorso, non avendo proposto un secondo atto di motivi aggiunti per rappresentare tale fatto.

In ogni caso la citata sentenza n. 172 del 2012 non avrebbe effetti sull'odierno contenzioso, perché pronunciata a seguito di rimessione effettuata in diverso giudizio.

5. Con memoria di replica, depositata nei termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a., la Prefettura di Brescia argomenta ulteriormente sulla legittimità dei decreti impugnati.

6. Parte ricorrente non deposita scritti difensivi.

Con atto, non notificato, depositato il 18 luglio 2016 il datore di lavoro dichiara di rinunciare al ricorso.

7. All'udienza del 20 luglio 2016 l'Amministrazione chiede il deposito del dispositivo della sentenza, nonché che il ricorso sia dichiarato estinto atteso che, trattandosi di ricorso collettivo, la rinuncia del datore di lavoro non può che estendersi all'intero giudizio, anche in quanto proposto dal lavoratore. In via gradata afferma che l'atto di rinuncia è tardivo, perché depositato solo il 18 luglio. In via ulteriormente gradata chiede che la causa sia rinviata, stante l'assenza di parte ricorrente all'udienza pubblica di discussione.

8. Al termine della discussione dell'Amministrazione la causa viene trattenuta in decisione, con riserva di decidere innanzitutto l'istanza di rinvio.

Traccia n. 3 (non estratta)

Il/la candidato/a, letta la parte in “fatto” che segue, rediga la bozza di provvedimento giurisdizionale che ritenga il più appropriato allo stato in relazione alla controversia da essa risultante, nella parte in “diritto” e nel “p.q.m.”

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica i sigg.ri No. Pe., Ta. Gi. E Ta. Re. Impugnavano, chiedendone l'annullamento:

- 1) la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di N. n. 401 in data 4 novembre 2014 e la determinazione dirigenziale n. 85 in data 6 marzo 2015, con cui era stata disposta la loro decadenza dall'Organismo Interno di Valutazione/Nucleo di Valutazione nominato con decreto sindacale n. 2068/2013, del quale gli istanti erano componenti;
- 2) la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 333898/UZ in data 23 dicembre 2012, in materia di rispetto del principio della parità di genere nella composizione degli organi collegiali degli enti locali.

A seguito di atto di opposizione formulato dal Comune di N., il gravame veniva dai ricorrenti trasposto in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 del cod. proc. amm., dinanzi al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, nella cui circoscrizione ha sede il Comune intimato/opponente.

Incardinato il giudizio, corredato da istanza cautelare, innanzi a detto T.A.R., il Giudice, in assenza di attività difensiva delle parti intimate, accoglieva l'istanza cautelare con Ordinanza n. 2218/2016 in data 10 gennaio 2016, fissando la data di discussione del ricorso nel merito per il 20 aprile 2016.

Successivamente, in vista dell'udienza di merito:

- 1) il Comune di N. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in trasposizione, che risulta, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'opposizione, essere stato prima notificato e quindi depositato (rispettivamente in data 20 ottobre e 9 novembre 2015), in difformità dal modello legale previsto dall'art. 48 c.p.a. (già art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971). Nel merito, ha ribadito la legittimità del suo operato, riconducibile ad esercizio del potere di autotutela amministrativa, con il quale esso ha preso atto della illegittimità dell'atto di nomina dell'O.I.V., siccome del tutto immotivatamente consistita in una palese violazione del principio della parità di genere nella composizione degli organi collegiali, al rispetto del quale corrisponde un interesse pubblico attuale e concreto;
- 2) Il Ministero dell'Interno ha eccepito la incompetenza territoriale del T.A.R. per la Campania, evidenziando la circostanza che, nella specie, oltre agli atti comunali coi quali è stata disposta la loro decadenza dalla nomina a componenti dell'O.I.V., i ricorrenti hanno impugnato anche la Circolare Ministeriale, con la quale sono state dettate alle amministrazioni comunali indicazioni circa il rispetto della parità di genere nella composizione degli organi comunali, conformemente ai principi evincibili dal vigente quadro normativo, sì che, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la competenza dovrebbe radicarsi presso il T.A.R. per il Lazio, in virtù della natura generale di tale ultimo atto, per il quale restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza, appartenente appunto al T.A.R. per il Lazio, con conseguente operatività del meccanismo c.d. di attrazione;
- 3) i ricorrenti hanno del tutto genericamente contestato le eccezioni avversarie, nel merito insistendo per la fondatezza del loro ricorso e sostenendo in particolare che erroneamente viene dalle controparti invocato il rispetto della c.d. parità di genere ai sensi della legge n. 215/2012, che si applica unicamente alle rappresentanze nelle Giunte e nei Consigli degli Enti locali.

All'udienza del 20 aprile 2016 la causa è stata chiamata ed è passata in decisione.